

SOMMARIO

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28

Legge di stabilità regionale 2020 Pag. 3

Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE LAZIO 2020-2022 Pag. 89

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 dicembre 2019, n. 1004

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese Pag. 1132

Deliberazione 27 dicembre 2019, n. 1005

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa Pag. 1389

riduzione del programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 2.

92. Al fine di sostenere i comuni colpiti da eventi calamitosi di origine antropica, la Regione concede contributi per la messa in sicurezza dei luoghi.

93. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 92.

94. Agli oneri di cui al comma 92, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 della missione 11, titolo 2, del "Fondo per eventi calamitosi di origine antropica", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00, per l'anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

95. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità negli edifici privati, la Regione concede contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, secondo criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Per le finalità del presente comma, è disposta nel programma 02 della missione 12, titolo 2, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 150.000,00 per l'anno 2020, euro 100.000,00 per l'anno 2021 ed euro 50.000,00 per l'anno 2022, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

96. Al fine di agevolare la formazione di nuove famiglie, favorire l'acquisto della prima casa da parte delle famiglie in attesa di un figlio, finanziare l'apertura di sportelli per la famiglia nei comuni, finanziare percorsi di formazione per la gestione della conflittualità familiare e di consapevolezza al rispetto dell'ambiente in ambito familiare, nel programma 05 della missione 12, titolo 1, è istituita la voce di spesa denominata "Spesa per l'acquisto della prima casa da parte di famiglie in attesa di un figlio", con un'autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2020, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

97. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 96.

98. Al fine di sostenere l'acquisto di sollevatori per l'immersione in acqua di persone con disabilità nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, da destinare alle dotazioni degli impianti sportivi o altre strutture dotate di piscine site nel territorio regionale, nel programma 02 della missione 12, titolo 2, è istituita la voce di spesa denominata "Contributi per l'acquisto di sollevatori per l'immersione in acqua di persone disabili", con un'autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2020, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

99. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 98.

100. Nell'ambito di manifestazioni fieristiche e di comunicazione nonché di sagre e fiere mercato, organizzate e finanziate, anche in parte, dalla Regione, dagli enti strumentali e dalle società controllate, è fatto divieto di utilizzare materiali in plastica monouso.

101. Nelle aree naturali protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è fatto divieto di utilizzare materiali in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande. Ai fini dell'applicazione di tale divieto, i comuni adottano gli atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.

102. L'inosservanza del divieto di cui al comma 101 è punita:

- a) nelle aree naturali protette, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1000,00;

b) nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1, del codice della navigazione.

103. La concessione dei contributi regionali agli enti locali per le attività di cui al comma 100 è subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 100 e 104.

104. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 102:

- a) il divieto di cui al comma 100 si applica previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) il divieto di cui al comma 101 si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro la data del 30 giugno 2020.

105. Al fine di potenziare e integrare gli interventi previsti nel piano operativo di LazioCrea S.p.A., relativamente ad attività di promozione culturale, sociale e ambientale nonché di valorizzazione del patrimonio regionale, è istituita un'apposita voce di spesa nell'ambito del programma 03 della missione 01, titolo 1, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 5.515.000,00 per l'anno 2020 e a euro 500.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

106. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta una proposta di legge relativa alle aree naturali protette di cui all'articolo 39, comma 6, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, al fine di adeguare l'ordinamento di almeno il 40 per cento di tali aree.

107. Con la medesima proposta di legge di cui al comma 106, nelle more dell'adeguamento delle aree naturali protette non riformate, la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale una modifica della l.r. 29/1997, finalizzata a dotare dette aree della figura del Direttore.

108. Ai concessionari delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che, in forma singola o associata, provvedono ad opere di ripascimento morbido dell'area in concessione a propria cura e spesa, secondo quanto previsto dal programma generale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2019, n. 74, è riconosciuto dalla Regione un contributo per la manutenzione straordinaria, a tutela della integrità del bene demaniale. I comuni attestano la congruità dell'intervento effettuato. La Giunta regionale stabilisce con apposito provvedimento l'entità del contributo, le modalità attuative nonché di controllo e verifica.

109. Per le finalità di cui al comma 108 si fa riferimento all'autorizzazione di spesa relativa alle leggi regionali 11 dicembre 1998, n. 53 e 28 dicembre 2007, n. 26 (articolo 39, comma 1) concernente: difesa del suolo – difesa e tutela della costa laziale, di cui al programma 01 della missione 09, titolo 2.

110. Nelle more di quanto previsto all'articolo 39, comma 6, della l.r. 29/1997, la Giunta regionale delibera, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 (Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali) e non adeguate alla stessa l.r. 29/1997, per le quali si rende opportuna la nomina di un Direttore, nella misura non superiore al 60 per cento di esse. Per queste ultime, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 24 della medesima l.r. 29/1997 relativo alla nomina del direttore, fatto salvo che, per quest'ultimo, la designazione è effettuata dagli organismi preposti alla gestione della medesima area naturale protetta.

111. Agli oneri derivanti dal comma 110 si provvede mediante l'autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, a decorrere dall'anno 2020, nel programma 05 della missione 09, titolo 1, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel